

Nº 1480

ao Dept. Est. do Torbay

Prot. n. 12-Reg fls. 187

Mo. Dr. Papaluma
28/1/1925

Secretaria da Agricultura

Directoria de Terras, Colonisação e Imigração

B. Pt. 15, n. 2-206 ✓



G

Anno: 1924


Data Outubro - 24

15
24

Batataes

Interessado Grigio Giovanni

Assumpto Restituição de passa-
gem



Barbosa


JAN 21 1925

Fazenda Jatozá, 27 de Outubro de 1924
(Estação de Batataes)

JAN 20 1925

Gabinete do Secretario

Ex. mo Sr. Secretario de Estado
dos Negocios da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas
do Estado de São Paulo



Grigio Giovanni, immigrante,
chegado ao porto de Santos, no dia
23 de Fevereiro de 1924, pelo vapor
"Duca Abruzzi", procedente do Porto
de Genova, achando-se localizado, com
sua familia, chegada ao porto de
Santos, no dia 15 de Agosto de 1924, pelo
vapor "Tomaso de Savoia", procedente do
porto de Genova, (composto de sua mulher,
Maria Marcangini, de 55 annos, seus filhos,
Agostinho, de 30 annos, Virginia, de 25 annos,
Maria, de 13 annos, sua nora, Regina, de 28 annos,
seus netos, Ottonio, de 3 annos e Annida, de 9 meses)
na Fazenda do Sr. Manoel de Souza Meirelles,
na estação de Batataes, conforme prova com
os documentos juntos, e tendo pago sua
passagem daquelle porto ao de Santos, sem

Bairros

respeitosamente, pelo presente, requer
digne-se V. Ex.^{cia}, de accordo com a lei, autorizar
a restituicao, ao supplicante, das importancias
de \$ 1.700 e \$ 2.943/800, despendidas
com o seu transporte, conforme os recibos
junto ao presente

Griggio *Griggio*



Attestado

Attesto que o sr. Grigis Giovanni
é meu colono na fazenda de minha pro-
priedade denominada "Patola" neste municipio,
onde reside ha mais de quatro mezes.

Altinopolis, 2 de Janeiro de 1925-

Marcial de Lucya Meinel



Reconheço a firma supra, sou fei.
Altinopolis, 2 de Janeiro de 1925.
Em testemunho: O Alto Brasil de Brasil
Osvaldo Olympio de Brasil

Griggio Giovanni

N^o 390/396

All' Emigrante.

Mod. III Cl. N. 5 /

10
G

LLOYD SABAUDO

SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI

Sede in GENOVA Via Sottoripa, 5

Capitale emesso e versato Lire it. 60.000.000

Agenti Generali per gli Stati Uniti e Canada:

LLOYD SABAUDO - 44, White Hall Street - New York

Agenti Generali nel Brasile: G. TOMASELLI & C. - Santos S. Paolo

Ufficio Passeggeri TERZA CLASSE di GENOVA

Biglietto d'imbarco in TERZA CLASSE N^o 01435 G

sul Vapore

Stazza lorda tonnellate 2761, netta tonnellate 1995
Velocità alle prove mi. na 17,51 all'ora - Durata del viaggio giornali
12 per Rio Janeiro, 16 per Santos, 19 e mezzo per Montevideo e B. ARG.
(con scata aumentata di un giorno scalando Gibilterra e 2 porti carboniferi)

di bandiera italiana

che partirà da GENOVA il 25 LUG 1924

per SANTOS

toccando di scalo i porti di BARCELONA GIBILTERRA

PEI LAS PALMAS RIO JANEIRO
PEI PASSEGGIERI

COGNOME E NOME	ETÀ		POSTI E RAZIONI				Cuccette	
	Anni	Mesi	1	1/2	1/4	0	1	1/2
Griggio Agostino	30		1				1	
sorella Gasparini Regina	18		1				1	
figlia Ottavino	3			1				1
" " Armanda	3				1			1
madre Marcantoni Maria	45		1				1	
sorella Virginia	25		1				1	
" " Maria	18		1				1	
Totale			5	1	1	1	5	1

N^o 933 da di chiamata PASSAPORTO N^o [redacted]

Il presente biglietto dà diritto, per ogni posto intero, al trasporto gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè questo non superi il volume di mezzo metro cubo.

DISTINTA

N. 5/16 posti a Lit. _____ Totale Lit. _____

Acconto pagato al Rappresentante _____

in ragione di L.it. _____ per posto > > _____

Rimane a pagarsi a GENOVA L.it. _____

IL PROCURATORE
C. Ferrarini

Genova il 1. LUG 1924 192

CAPO V. - TESTO UNICO, LEGGE SULL' EMIGRAZIONE

Art. 37. N. 1. — Le controversie fra emigranti transoceanici e vettori, e loro rappresentanti che nascono dal contratto di trasporto e dagli atti preliminari di esse, e comunque sino alle medesime connesse o che inorgano nell'applicazione delle leggi sull' Emigrazione, e le azioni pel medesimo oggetto, che sono promosse dagli emigranti e dei loro rappresentanti o di classe equivalente di nazionalità italiana, rimpatrianti, ai processi inseriti in patente di vettore, e in atti di licenza consolare, sono devolute alla giurisdizione degli Emigranti nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 40. I giudizi avanti l' ispettore dell' Emigrazione sono promossi con esecutivi reclami ai Reali funzionari dell' Emigrazione, ai Reali Commissari di cui all' Art. 7, ai Prefetti, ai Sindaci, ai Sottoprefetti, alle autorità di pubblica sicurezza, ai Reali Uffici Diplomatici e Consolari, ai Comitati mantimentali e Comunitari per l' Emigrazione e alle Società di patronato riconosciute dal Commissariato dell' Emigrazione. Il reclamo può essere presentato per via di corso di un anno dal giorno in cui ebbe inizio il viaggio di andata o nel caso del ritorno dal giorno del viaggio di ritorno in Italia. Il reclamo può essere presentato sia un minore che un maggiore, o dalla persona cui il minore è legalmente affidato, e nel caso di biglietti preparati per essere presentati come dal beneficiario - Art. 38. - Qualunque transazione fatta senza l' intervento dell' ispettore non è valida, fittiche non sia da lui approvata - Art. 61. — Ogni patto inteso a derogare dalla competenza giurisdizionale stabilita dalla presente legge e avente per scopo la cessazione dei diritti che possano competere agli emigranti contro i vettori è nullo di pieno diritto - Art. 62. — Tutte le carte e gli atti relativi al procedimento avanti gli ispettori dell' Emigrazione, i Collegi provinciali e la Commissione centrale, comprese le decisioni, sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro quando siano richiesti nell' interesse esclusivo degli emigranti.

COMPUTO DEI POSTI. — Art. 74 del Regolamento sull' emigrazione (lettera e). — Ragazzi fino ad 1 anno non compiuto gratis; da 1 anno a 5 non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 anni a 10 non compiuti pagano mezzo posto; da 10 anni in avanti pagano posto intero.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DELLA LEGGE SULL' EMIGRAZIONE. — Decreto Ministeriale 18 Maggio 1911. — La Tabella A sarà applicata quando a bordo siano in prevalenza Emigranti delle provenienze menzionate nel Regno. — La Tabella B quando prevalgono quelli delle provenienze settentrionali.

TABELLA A. Indicante la composizione di pasti nei diversi giorni della settimana.

TABELLA B. Indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.

TABELLA B bis. Indicante la qualità e la quantità dei generi alimentari costituenti il vitto da fornirsi agli emigranti.

Art. 38. — Il passaggero non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 39. — L'Amministrazione in nessun caso risponde per aggett, di valore contenuti nei bagagli del passeggero. Questi possono essere consegnati in deposito al capitano, in conformità al regolamento di bordo.

Art. 3. — E' severamente proibito ai passeggeri di trasportare nel bagaglio materie esplosive od infiammabili. Nel caso d' infrazione il Capitano è autorizzato a sequestrare e distruggere, senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento. Il passeggero, inoltre sarà tenuto responsabile delle conseguenze che potessero derivare dall' infrazione di tali prescrizioni.

N. 2. — I passeggeri che non si presenteranno all' Ufficio Emigrazione della Compagnia la vigilia della partenza, potranno essere rifiutati all' imbarco.

Per tutte le controversie che potessero nascere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle Leggi Generali vigenti nello Stato.

BAGAGLI

Numeri	Qualità e Quantità dei Colli				ECCEDENZA		
	Casse	Bauli	Sacchi	Valigie	TOTALE	Cubaggio	Tasso a m. c.

GIORNI della settimana	1° PASTO		2° PASTO		ELENCO dei Generi Alimentari		Giorni della settimana		Quantità totale settimanale				
	Colazione	Composizione	Composizione	Composizione	L. M. G. V. S. D.	L. M. G. V. S. D.	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Giorni	Pasta asciutta alla conserva di pomodoro - Stufato di carne con patate.	Pasta in brodo - Carne lessa con salsicce.	Pasta in brodo - Carne lessa con salsicce.	Pasta in brodo - Carne lessa con salsicce.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Mercoledì	Minestrone di pasta e ceci - Carne in umido con lenticchie.	Riso e piselli al sugo - Baccalà in bianco con patate.	Riso e piselli al sugo - Baccalà in bianco con patate.	Riso e piselli al sugo - Baccalà in bianco con patate.	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Giovedì	Pasta asciutta al sugo - Carne in umido con lenticchie.	Riso e piselli al sugo - Baccalà in bianco con patate.	Riso e piselli al sugo - Baccalà in bianco con patate.	Riso e piselli al sugo - Baccalà in bianco con patate.	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Venerdì	Pasta all' acciuga - Baccalà in umido con patate.	Riso e piselli al sugo - Baccalà in bianco con patate.	Riso e piselli al sugo - Baccalà in bianco con patate.	Riso e piselli al sugo - Baccalà in bianco con patate.	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Sabato	Pasta e ceci al sugo - Carne in umido con lenticchie.	Riso e piselli al sugo - Baccalà in bianco con patate.	Riso e piselli al sugo - Baccalà in bianco con patate.	Riso e piselli al sugo - Baccalà in bianco con patate.	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Domenica	Pasta asciutta al sugo - Carne a ragù con piselli.	Pasta e patate in brodo - Carne lessa con cipolle cotte.	Pasta e patate in brodo - Carne lessa con cipolle cotte.	Pasta e patate in brodo - Carne lessa con cipolle cotte.	100	100	100	100	100	100	100	100	100

CONDIZIONI DI PASSAGGIO. — Art. 1. — Il biglietto di andata e ritorno è valido per un anno dal giorno in cui fu rilasciato, esso non è cedibile. Non effettuandosi il ritorno nel tempo stabilito per qualsiasi causa, il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 2. — L'Amministrazione in nessun caso risponde per aggett, di valore contenuti nei bagagli del passeggero. Questi possono essere consegnati in deposito al capitano, in conformità al regolamento di bordo.

Art. 3. — E' severamente proibito ai passeggeri di trasportare nel bagaglio materie esplosive od infiammabili. Nel caso d' infrazione il Capitano è autorizzato a sequestrare e distruggere, senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento. Il passeggero, inoltre sarà tenuto responsabile delle conseguenze che potessero derivare dall' infrazione di tali prescrizioni.

N. 2. — I passeggeri che non si presenteranno all' Ufficio Emigrazione della Compagnia la vigilia della partenza, potranno essere rifiutati all' imbarco.

Per tutte le controversie che potessero nascere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle Leggi Generali vigenti nello Stato.

ALL' EMIGRANTE.

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

Società Riunite
FLORIO, RUBATTINO & LLOYD ITALIANO



Società Anonima - Sede in Genova
Capitale Sociale L.it. 150.000.000 interamente versato

N^o 2931

UFFICIO EMIGRAZIONE DI GENOVA

N. 10

Biglietto d'Imbarco per *Stazza netta 3682,70 ton.* Posti di 3^a Classe

col Vapore di bandiera italiana

che partirà da GENOVA il

toccando di scalo i Porti di

per Barcellona Dakar (eventuali) e/o altri scali

per *ricambio* carbone, Rio Janeiro,

DURATA DEL VIAGGIO GIORNI (comprese le fermate nei porti di scalo)

COGNOME	ENOME	Età	Cuccette	Razioni
<i>Griggio</i>	<i>Enrico</i>	<i>36</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
La durata del viaggio sarà aumentata di un giorno per ogni scalo eventuale che toccherà il piroscafo.				
			TOTALE	

Nolo di passaggio L.it. *1700* per ogni posto commerciale.

Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo, ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in base alla tariffa approvata dal R. Commissariato.

DISPOSTA	
N. <i>1</i> posti a L.it. <i>1700</i>	Totale L.it. <i>1700</i>
Acconto pagato ai Rappresentanti in	
scansione di L.it. per posto	
Rimane a pagarsi a Genova	L.it.

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA
Società riunite FLORIO, RUBATTINO & LLOYD ITALIANO
UFFICIO EMIGRAZIONE
L'Incaricato

PAGATO
IL CASSIERE
108

GENOVA, li *30 GEN. 1924*

N. B. - I passeggeri che non si presenteranno all'Ufficio Emigrazione della Compagnia la vigilia della partenza potrà essere loro rifiutato l'imbarco.

CAPO V. - TESTO UNICO, LEGGE SULL'EMIGRAZIONE

Art. 37. N. 1. - Le controversie fra emigranti transoceanici e vettori e loro rappresentanti che nascono dal contratto di trasporto e dagli atti preliminari di esse e comunque siano alle medesime connesse o che incorrano nell'applicazione delle leggi sull'Emigrazione, e le azioni per medesimo oggetto, che sono promosse dagli emigranti e dai passeggeri di terza classe o di classe equivalente di nazione italiana, rimpatrianti ai proscritti inseriti in pubblica sicurezza, ai Regi Uffici Diplomatici e Consolari, ai Comitati mandamentali e Comunali per l'Emigrazione, ai Regi funzionari dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 40. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 41. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 42. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 43. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 44. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 45. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 46. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 47. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 48. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 49. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 50. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 51. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 52. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 53. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 54. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 55. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 56. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 57. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 58. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 59. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 60. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 61. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 62. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 63. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 64. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 65. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 66. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 67. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 68. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 69. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 70. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 71. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 72. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 73. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 74. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 75. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 76. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 77. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 78. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 79. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 80. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 81. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 82. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 83. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 84. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 85. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 86. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 87. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 88. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 89. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 90. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 91. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 92. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 93. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 94. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 95. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 96. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 97. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 98. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 99. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

Art. 100. - I giudizi avanti l'Espresso consolare, sono devolute alla giurisdizione degli ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore.

COMPUTO DEI POSTI. - Art. 74 del Regolamento sull'emigrazione (lettera e). - Ragazzi fino ad 1 anno non compiuto gratis; da 1 anno a 5 non compiuto gratis; da 5 anni a 10 non compiuti pagano mezzo posto; da 10 anni in avanti pagano posto intero.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DELLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE. - Decreto Ministeriale 18 Maggio 1911. - La Tabella A sarà applicata quando a bordo siano in prevalenza Emigranti delle provenienze meridionali del Regno. - La Tabella B quando prevalgano quelli delle provenienze settentrionali.

TABELLA A, indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.

TABELLA B bis, indicante la qualità e la quantità dei generi alimentari costituenti il vitto da fornirsi agli emigranti.

GIORNI della settimana	1° PASTO		2° PASTO		ELENCO dei Generi Alimentari		Giorni della settimana					Quantità totale settimanale	
	Colazione	Colazione	1° PASTO	2° PASTO	ELENCO dei Generi Alimentari	L.	M.	G.	V.	S.	D.		
Lunedì			Pasta asciutta alla consuetudine di pomodoro - Stufati di carne con patate.	Pasta in brodo con carne lessa con tocchi.	Pane fresco di puro frumento e di buona qualità e coltura (a). G: 500/600/600/600/500/500								3,500
Martedì			Pasta asciutta al sugo - Carne a ragu con cipolle cotte.	Carne di bue fresca (b, d, e) in conserva (c). Pasta di buona qualità di puro grano duro (f).	Carne di bue fresca (b, d, e) in conserva (c). Pasta di buona qualità di puro grano duro (f).								1,350
Mercoledì			Minestrone di pasta e ceci - Carne in umido con lenticchie.	Riso e piselli al magro - Riso con patate.	Riso italiano di buona qualità.								1,000
Giovedì			Pasta asciutta al sugo - Carne a ragu con patate.	Riso e piselli al magro - Riso con patate.	Riso italiano di buona qualità.								1,350
Venerdì			Pasta all'uccella - Baccalà in umido con patate.	Pasta e ceci al lardo - Riso e piselli al magro.	Baccalà in umido con patate.								1,000
Sabato			Pasta asciutta al sugo - Carne a ragu con patate.	Pasta e ceci al lardo - Riso e piselli al magro.	Baccalà in umido con patate.								1,000
Domenica			Pasta asciutta al sugo - Carne a ragu con patate.	Pasta e ceci al lardo - Riso e piselli al magro.	Baccalà in umido con patate.								1,000

TABELLA B, indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.

GIORNI della settimana	1° PASTO		2° PASTO		ELENCO dei Generi Alimentari		Giorni della settimana					Quantità totale settimanale	
	Colazione	Colazione	1° PASTO	2° PASTO	ELENCO dei Generi Alimentari	L.	M.	G.	V.	S.	D.		
Lunedì			Minestrone di riso - Pasta in brodo con salsiccia - Carne lessa con tocchi o insalata di verdure.	Pasta in brodo con salsiccia - Carne lessa con tocchi o insalata di verdure.	Pane fresco di puro frumento e di buona qualità e coltura (a). G: 500/500/500/500/500/500								3,500
Martedì			Pasta asciutta al sugo - Carne a ragu con patate.	Carne di bue fresca (b, d, e) in conserva (c). Pasta di buona qualità di puro grano duro (f).	Carne di bue fresca (b, d, e) in conserva (c). Pasta di buona qualità di puro grano duro (f).								1,350
Mercoledì			Minestrone alla genovese - Carne o fave con verdura.	Riso e piselli al magro - Riso con patate.	Riso italiano di buona qualità.								1,000
Giovedì			Pasta asciutta al sugo - Carne a ragu con patate.	Riso e piselli al magro - Riso con patate.	Riso italiano di buona qualità.								1,350
Venerdì			Pasta all'uccella - Baccalà in umido con patate.	Pasta e ceci al lardo - Riso e piselli al magro.	Baccalà in umido con patate.								1,000
Sabato			Pasta asciutta al sugo - Carne a ragu con patate.	Pasta e ceci al lardo - Riso e piselli al magro.	Baccalà in umido con patate.								1,000
Domenica			Pasta asciutta al sugo - Carne a ragu con patate.	Pasta e ceci al lardo - Riso e piselli al magro.	Baccalà in umido con patate.								1,000

CONDIZIONI DI PASSAGGIO. - Art. 1. - Il biglietto di andata e ritorno è valido per un anno dal giorno in cui fu rilasciato, esso non è cedibile. Non effettuandosi il ritorno nel tempo stabilito per qualsiasi causa, il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 2. - L'amministrazione in nessun caso risponde per oggetti di valore contenuti nei bagagli del passeggero. Questi possono essere consegnati in deposito al capitano, in conformità al regolamento di bordo.

Art. 3. - E' severamente proibito ai passeggeri di trasportare nel bagaglio materie esplosive od infiammabili. Nel caso d'infrazione il Capitano è autorizzato a sequestrarle e distruggerle, senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento. Il passeggero, inoltre sarà tenuto responsabile delle conseguenze che potessero derivare dall'infrazione di tali prescrizioni.

N. B. - I passeggeri che non si presenteranno all'Ufficio Emigrazione della Compagnia la vigilia della partenza, potranno essere rifiutati all'imbarco.

Per tutte le controversie che potessero nascere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle Leggi Generali vigenti nello Stato.

DR. JOSÉ AVELINO CORRÊA

MEDICO

OPERADOR E PARTEIRO

ALTINOPOLIS

E. São Paulo



Altinopolis, 2 de Janeiro de 1925.

12/1

Illmo. Snr.

CASA PRADO - PARAISO

Attesto que o Sr. Gurgio Giovanni reside na Fazenda do Jaboti neste municipio onde a' cultura

1.º juiz de paz

Prof. Gabriel da Veiga



Altinopolis, Janeiro de 1925
Recebeu a feitura supra do Dr. José Avelino Corrêa, do ff. Altinopolis, 2 de Janeiro 1925.
Em testemunho do qual assinamos e usamos
Oscar Olegário de Almeida

IMPRESSA de TAB. Dr. GABRIEL da VEIGA
S. PAULO - RUA S. BENTO, 49-A

Al Departamento Estadual de
Trabalho para que se deje unido
informar

Directoria de Minas, 24-1-1925

L. Costa
Director interino

N. 41

14

GRIGIO GIOVANNI BATTISTA, italiano, agricultor, com 56 annos de idade, procedente do porto de Genova, pelo vapor "Duca degli Abruzzi", entrou na Hospedaria deste Departamento em 29 de Fevereiro de 1924, como immigrante espontaneo, e seguiu para a fazenda do Sr. Mancel de Souza Meirelles, na estação de Batataes.

É exhibido documento relativo ás despesas com a passagem desse immigrante, na importancia de Liras 1700 (mil e setecentas liras).

Sua mulher Marcangin Maria, com 55 annos, seus filhos Virginia, com 23, Maria, com 18, Agostinho, com 30, sua nora Gasparini Regina, com 28, e seus netos Ottorino, com 3, e Ermida, com mezes, - vieram, como immigrantes subsidados, pelo vapor "Tomaso di Savoia", em 15 de Agosto de 1924, e seguiram para a mesma fazenda, contractados de accordo com a procura n.22, tendo sido feita a caderneta do contracto em nome de Grigio Giovanni Battista.

Departamento Estadual do Trabalho, S. Paulo, 11 de Fevereiro de 1925.

Tom...
DIRECTOR.

*Recebu a 11-2-1925
av. M. Arru...*

Grigio Giovanni pede restituição de passagens.

Somente o peticionário veio a propria custa, tendo sua familia vindo subsidiada; assim sendo, parece não caber deferimento na petição de fl. 1.

Leva, 12-8-98.

Amador Barty
3.º official.

Indefinido.
L. Costa
Diretor Int.
13-2-25

Recebi da directoria de
Tenor e foragista pertencentes
a côrte. fyp paraimi
e família foragista etc
per intava em presente
aut.

1.º aut. 12-3-925-
fyp. Guacturira.

(Vejam-se os autos 1779 Prot
12 Reg. f.º 357 - Pizzi Demétrio)